



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RICORSO TRIBUTARIO VIA PEC SENZA FIRMA DIGITALE:  
VALIDITÀ E LIMITI DEL FORMALISMO PROCESSUALE**

- Sentenza del 14.04.2026 pubb il 15/04/2025, n. 45 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza
- Giudice mon. Beluzzi

**Composizione**

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso tributario – Mancata sottoscrizione digitale – Notificazione tramite PEC – Ammissibilità del ricorso - Sussistenza.

**Massima**

In tema di processo tributario, ai sensi dell'art. 16-*bis* del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina il processo tributario telematico, è ammissibile il ricorso del contribuente privo di sottoscrizione digitale qualora lo stesso sia stato regolarmente notificato e depositato tramite posta elettronica certificata (PEC), risultando comunque garantite l'identificabilità dell'autore, la riferibilità dell'atto al soggetto che lo ha formato e la integrità del documento informatico, in conformità ai principi generali in materia di validità e efficacia degli atti processuali telematici.

**Rif. Normativi**

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16-*bis*
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
- D.lgs. 07/03/2005, n. 82, art. 20

**Conformità**

- Non si rinvencono precedenti in termini

**Anno pubb.**

- 2026